



5. IL GARANTE NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

14. Il Comitato ONU prende nota dell'istituzione di Uffici del difensore pubblico dell'infanzia in quattro Regioni e degli sforzi compiuti affinché venga istituito un difensore per l'infanzia a livello nazionale (tra cui i disegni di legge pendenti in Parlamento), ma vede con preoccupazione la mancanza di un meccanismo centrale indipendente per il controllo dell'applicazione della Convenzione, incaricato di ricevere e indirizzare i ricorsi individuali di bambini ai livelli regionali e nazionali.

15. Il Comitato ONU raccomanda che l'Italia completi i suoi sforzi per istituire un *ombudsman* nazionale indipendente per l'infanzia, se possibile, in qualità di parte di un'istituzione nazionale indipendente per i diritti umani (Cfr.: Commenti Generali n. 2 del Comitato sul ruolo delle istituzioni indipendenti per i diritti umani) e in conformità con quanto stabilito dai Principi di Parigi relativi allo status delle istituzioni nazionali per la promozione e protezione dei diritti umani (Risoluzione dell'Assemblea Generale 48/134) per monitorare e valutare i progressi nell'attuazione della Convenzione. La struttura dovrebbe essere accessibile ai bambini, dotata del potere di ricevere ed effettuare accertamenti sui ricorsi relativi a violazioni dei diritti del bambino con la dovuta sensibilità, e dotata dei mezzi necessari per la loro efficace attuazione. Il Comitato, inoltre, raccomanda lo sviluppo di appropriati raccordi tra le istituzioni nazionali e regionali.

(CRC/C/15/Add. 198, punti 14 e 15)

Non esiste in Italia un Garante **nazionale** per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza né, più in generale, una struttura indipendente di monitoraggio e di controllo sui diritti umani, nonostante la sua creazione sia stata sollecitata più volte dal Comitato ONU, e nonostante fosse stato preso un impegno in tal senso nel Piano Nazionale Infanzia 2002-2004.

Nel corso della XIV legislatura, appena terminata, sono stati presentati diversi disegni di legge in Senato, confluiti nel 2004 in un testo unificato⁴⁵, il cui iter parlamentare si è però arrestato senza portare all'istituzione di tale figura. Si evidenzia però, come già scritto nel Rapporto 2005, che tali proposte non garantivano a questa figura la necessaria autonomia e indipendenza dal potere centrale nemmeno dal punto di vista finanziario.

⁴⁵ Il testo unificato comprende i Disegni di Legge S.1916, S. 2461, S. 2469, S. 2649 e S. 2703. Si ricorda inoltre che giacciono anche alla Camera sull'argomento i seguenti Disegni di Legge: C. 695, C. 818, C. 1228, C. 1999, C. 3667, C. 4242.

Capitolo I.

Misure generali di attuazione della CRC in Italia

2° rapporto di aggiornamento 2005-2006



22

i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

Le Regioni italiane invece sembrano muoversi in contro tendenza rispetto a quanto avviene a livello nazionale. Negli ultimi anni infatti numerose Regioni⁴⁶, come già evidenziato nel Rapporto 2005, si sono dotate di leggi istitutive di Difensori, Garanti o Tutori per l'infanzia o comunque di strutture analoghe di promozione e controllo dei diritti dell'infanzia, anche se si riscontra spesso disomogeneità tra le suddette leggi regionali relativamente a funzioni, struttura, e coordinamento con la figura di un futuro Garante nazionale.

Nel corso del 2005 anche la Regione Emilia Romagna ha emanato una legge per l'istituzione di un Garante regionale per l'infanzia (Legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9), mentre presso i Consigli regionali di Campania, Liguria, Lombardia, Piemonte e Sardegna, sono giacenti e/o si stanno sviluppando proposte di legge sul tema. Tuttavia ancora oggi solo nelle Marche, nel Friuli Venezia Giulia e in Veneto c'è una figura di tutore/garante effettivamente attivo sul territorio.

Il Pubblico Tutore dei Minori del Veneto è stato istituito con Legge 42/1988. L'ufficio è operativo dal marzo 2001. Per molti versi, la sua esperienza potrebbe fornire utili spunti in vista della istituzione di una figura di garante dei diritti dei minori d'età anche a livello nazionale.

Sul piano dell'identità culturale e funzionale, il Pubblico Tutore del Veneto opera su tre ambiti: 1) l'analisi e la ricerca sulle problematiche caratterizzanti la condizione minorile e le risposte di welfare, allo scopo di elaborare linee-guida e indicazioni per le politiche territoriali; 2) la promozione culturale dei diritti dell'infanzia negli ambienti sensibili (scuola, servizi sociosanitari, giustizia, sicurezza, media, ecc.); 3) l'attività di ascolto, mediazione e facilitazione finalizzata a migliorare le relazioni tra i servizi del territorio, tra questi e l'autorità giudiziaria e tra gli attori istituzionali e i cittadini, quando in gioco sono i diritti dei bambini e degli adolescenti.

L'attività che ha maggiormente caratterizzato l'Ufficio in questi anni è stata la creazione e attivazione di una rete regionale di «rappresentanti» dei minori d'età – in linea con quanto prevede la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo del 1996. L'Ufficio, in

collaborazione con il Centro diritti umani dell'Università di Padova, ha formato e selezionato, tra il 2003 e il 2005, circa 400 adulti volontari, disponibili a svolgere le funzioni di tutori legali di minori d'età nei casi previsti dalla legge e previa nomina dell'autorità giudiziaria. I volontari non solo possono coprire il fabbisogno di tutori legali o figure assimilabili (curatori speciali, amministratori di sostegno, ecc.) dell'intero territorio regionale (anche per situazioni non semplici, quali possono essere tutele di minori stranieri, di bambini con disabilità, ecc.), ma soprattutto favoriscono la penetrazione a livello comunitario di una cultura di effettiva garanzia dei diritti dell'infanzia e di assunzione delle correlate responsabilità.

Questi profili operativi e istituzionali del Pubblico tutore dei Minori del Veneto, ispirati a principi di facilitazione e di sussidiarietà, si raccomandano anche per il futuro garante nazionale.

A cura di Lucio Strumendo, pubblico tutore dei minori del Veneto.

La situazione a livello nazionale non è dunque mutata rispetto a quanto descritto nel Rapporto 2005, e pertanto

il Gruppo di Lavoro reitera le raccomandazioni avanzate nel 2005:

1. istituire il prima possibile il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, con caratteristiche di autonomia e indipendenza, conformemente a quanto previsto dagli strumenti internazionali ratificati dal nostro Paese e da quelli europei cui l'Italia è vincolata a dare immediata applicazione;
2. far sì che tutte le Regioni si avviino verso l'istituzione effettiva di un Garante regionale per l'infanzia e adottino leggi regionali uniformi in materia, assicurando altresì un adeguato coordinamento con la figura del Garante nazionale;
3. raccogliere, comparare e monitorare le nascenti leggi a livello regionale e istituire quanto prima un momento seminariale di incontro tra Stato, Regioni, Istituzioni, ONG, Terzo Settore, per fare il punto sull'evoluzione delle varie normative sul Garante⁴⁷.

⁴⁶ Regione Marche (Legge 15/10/2002 n. 18); Regione Lazio (Legge 28/10/2002 n. 38); Regione Veneto (Legge 9/8/1988 n. 42); Regione Friuli Venezia Giulia (Legge 24/6/1993 n. 949 - art.19); Regione Basilicata (Legge 17/4/1990 n.15); Regione Abruzzo (Legge 14/2/89 n.15); Regione Piemonte (Legge 31/8/89 n. 55); Regione Umbria (Legge 23/1/97 n. 3); Regione Puglia (Legge 11/2/99 n. 10) e Regione Calabria (Legge 12/11/04 n. 28).

⁴⁷ Una simile iniziativa è stata realizzata, per quanto concerne il Garante Nazionale Infanzia dall'Unicef Italia insieme all'Accademia Nazionale dei Lincei, che periodicamente organizzano una giornata di approfondimento sul tema ed hanno elaborato e presentato nel luglio 2003 un documento di proposta.